

PSR SICILIA 2014/2020 - Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP): NATIBELI. Mis. 19.2				
BANDO PUBBLICO - OPERAZIONE 6.4 c - AMBITO 3: Turismo Sostenibile. Azione PAL 3.2 Diversificazione dell'economia rurale iblea: innovazione della filiera turistica e culturale. Cod. 38961				
Elenco definitivo delle istanze non ricevibili. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal Natibeli nella seduta del 11/12/2020				
Richiedente o Legale rappresentante	CUAA	Numero Domanda di Sostegno	Localizzazione intervento	Motivo della non ricevibilità
PAPPALARDO SALVINO	PPPSVN74M28Z112X	04250042084	Canicattini Bagni	Manca la relazione per attribuzione dei punteggi. Il preventivo per acquisto armadio della ditta Blue Team Service non riporta, oltre alla denominazione, alcun riferimento alla ditta venditrice (sede legale, partita Iva etc.) per cui non è evincibile se ditta attiva o meno, pertanto il preventivo non viene considerato ricevibile. Inoltre, per l'acquisto di alcuni articoli, viene scelto il preventivo riportante i costi maggiori, senza che vi sia un relazione a supporto che spieghi il perché della scelta per parametri tecnico-economici. Alcuni preventivi di spesa non sono comparabili tra loro in relazione ai macchinari e attrezzature oggetto di investimento e non risulta possibile accertare la congruità ed economicità della spesa. Mancano i preventivi per i limitatori di flusso dei rubinetti.
INSERRA GIUSEPPE GIANMARCO	NSRGP94P17C351A	04250061969	Francofonte	Mancano i preventivi per l'acquisizione delle attrezzature, ad esclusione di quelli compresi nei prezziari. Non si ritiene bastevole l'analisi prezzi con introduzione di nuovi prezzi per attrezzature reperibili sul mercato e per le quali occorre, invece, la produzione di tre preventivi al fine di valutare la congruità dei costi nonché la determinazione di esatte specifiche tecniche (apparecchiature multimediali quali videoproiettori, stampanti etc, genericamente indicati senza specifiche tecniche; prefabbricati per spogliatoi e servizi, genericamente indicati come "spogliatoio prefabbricato grande" e "Servizi igienici completi prefabbricati"; porte calcetto e accessori campi da tennis etc.).
STEFANNACCI SANDRO	STFSDR66C14H501M	04250061761	Sortino	<ul style="list-style-type: none"> Il fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda (09 Giugno 2020), riporta un unico immobile condotto in affitto, di proprietà del Sig. Di Mauro Antonio, e non della Sig.ra Di Mauro Maria Teresa, che autorizza l'intervento. Nel fascicolo viene quindi riportato un immobile che non è oggetto di investimento. Non rileva, ai fini dell'ammissione, qualsiasi modifica intervenuta e registrata sul fascicolo successivamente alla data di presentazione della domanda sul sistema SIAN. Pertanto, non è presente l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione delle opere. L'istante non è in possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito di partecipazione legato al titolo di possesso dell'immobile ove effettuare gli investimenti (ai sensi dell'art. 14 del bando, i requisiti per l'accesso devono essere prodotti alla data di presentazione della domanda, intendendosi per data di presentazione della domanda la data di rilascio informatico sul SIAN, come evidenziato nel medesimo art. 14 del bando) Per la partecipazione al bando, per come esplicitamente richiesto in art. 15 del bando medesimo, vi è la produzione, tra la documentazione essenziale (la cui non produzione è causa di irricevibilità ex art. 14), delle copie di richiesta agli enti competenti per il rilascio di nulla osta parere e autorizzazioni, tra le quali la documentazione che attesta l'avvio del procedimento in materia edilizia, tra le quali SCIA o DIA. L'intervento prevede il cambio di destinazione d'uso, come anche dichiarato in DSAN del tecnico incaricato, che necessita comunque di un SCIA (art. 23-ter del DPR 380/2001, recepito dinamicamente con art. 1 della L.R. 16/2016 e T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 12/07/2017, n. 1773). Non è stata prodotta copia della suddetta SCIA, inoltre, se come rappresentato dalla ditta in sede di presentazione delle memorie, gli interventi sono di manutenzione straordinaria, quale l'adeguamento dell'impiantistica, la SCIA è occorrente ai sensi della normativa vigente e pertanto doveva essere prodotta copia di richiesta in sede di presentazione della domanda di sostegno Le opere indicate nell'elaborato denominato "computo metrico" sono opere di manutenzione ordinaria (sostituzione sanitari, sostituzione rubinetteria etc.) non ammissibili ai sensi dell'art. 8 del bando. Per la partecipazione al bando, per come esplicitamente richiesto in art. 15 del bando medesimo, vi è la produzione, tra la documentazione essenziale (la cui non produzione è causa di irricevibilità ex art. 14), di "computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a prezzario, analisi prezzi, opere in economia, acquisizione di beni materiali, spese generali e riutilizzo delle spese, costo complessivo dell'investimento". L'elaborato prodotto non fa riferimento alle voci di prezzario regionale, né presenta analisi prezzi né spese generali né riepilogo delle spese né il costo complessivo dell'investimento. Il computo metrico NON "risulta invariante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica", come riportato dall'istante nelle memorie, atteso che è strumento necessario ed indispensabile per valutare la ragionevolezza dei costi non solo ai sensi del bando, ma anche ai sensi delle Disposizioni Attuative Parte Generale del PSR Sicilia 2014/2020 e dei Regolamenti Comunitari in materia di fondi SIE (tra cui il reg. UE 809/2014, art. 48). A nulla rileva che si tratti presuntamente di "appalto a corpo", dovendosi verificare comunque la congruità e la ragionevolezza dei costi nonché le specifiche tecniche delle lavorazioni, molto genericamente indicate. Anche volendo considerare l'impianto di automazione non come attrezzatura, per il quale occorrerebbero tre preventivi in concorrenza, comunque in computo metrico non si fa riferimento al prezzario né si produce un'analisi dei prezzi. Per la partecipazione al bando, per come esplicitamente richiesto in art. 15 del bando medesimo, vi è la produzione, tra la documentazione essenziale (la cui non produzione è causa di irricevibilità ex art. 14), vi è la produzione di " n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per attrezzature, ad esclusione di quelli compresi nei prezziari, conformi a quanto previsto nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.". La ditta non ha prodotto i tre preventivi di spesa per le attrezzature, producendone soltanto due. Anche come ribadito dalla circolare n. 27248 del 23/06/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura, Regione Siciliana, pur nel più generale principio del soccorso istruttorio e del favor partecipativo, la mancanza di uno dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità dell'aiuto. Tutti i preventivi prodotti non sono conformi a quanto previsto alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.", per come esplicitamente previsto in bando. Si ribadisce che i preventivi prodotti non permettono di valutare la congruità dei costi riferendosi ad articoli privi di caratteristiche tecniche identificabili, risultando quindi essere preventivi non comparabili. Tra le diverse difformità, il preventivo della ditta Astuto SRL non riporta a chi è prodotto il preventivo, né riporta data. Il PSA è documento essenziale per verificare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto. Il PSA prodotto dalla ditta manca delle indicazioni essenziali, derivanti da confronto ex ante (ditta operante dal 2003) ed ex post, per valutare il rapporto costi/benefici ed i termini reali di redditività dell'investimento, così come anche impossibile valutare i costi della manodopera (la ditta dichiara di poter assorbire 3 unità lavorative) ed i normali costi di esercizio. Le memorie prodotte non forniscono alcun elemento in tal senso, limitandosi a riportare che "sarebbe stato poco credibile raffrontare una situazione economica finanziaria ex post con una ex ante inesistente", mentre dagli atti risulta una ditta in attività dal 2003, atteso che il PSA fa riferimento alla struttura aziendale nel suo complesso, e non ad una sola singola iniziativa o attività. Ciò in quanto il fine del PSA è quello di permettere ai valutatori di stabilire se l'iniziativa finanziabile porta un beneficio alla ditta in termini di redditività. Lo schema cartaceo di PSA, quindi, non è stato predisposto conformemente al modello predisposto dall'Amministrazione, risultando irricevibile e quindi come non prodotto, determinando la causa di irricevibilità di cui all'art. 14 del bando. Inoltre, l'assenza delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, tra cui il PSA, comporta la non ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 18 del bando. Il piano di sviluppo non dimostra la sostenibilità economica e finanziaria del progetto, per come richiesto in art. 4 del bando, e non riporta gli elementi minimi richiesti nel medesimo articolo, tra cui la situazione economica e finanziaria di partenza.
SOCIETA' AGRICOLA VALLE DEL SOLE S.R.L.S.	05541840871	05541840871	Vizzini	Manca la documentazione che attesta l'avvio del procedimento in materia di edilizia, presso il comune di competenza, previsto dalla legge regionale n. 16 del 10/08/2016, per il rilascio del permesso di costruire, completa di relativi disegni in alternativa, denuncia di inizio attività (D.I.A.) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o segnalazione certificata che le opere sono soggette solo a CILA, da presentarsi al comune ad inizio dei lavori. L'intervento tuttavia prevede la realizzazione di una struttura (gazebo per concerti di mq 187,31 oltre servizi igienici) che per caratteristiche costruttive non rientra nella fattispecie di edilizia libera prevista dalla L.R. n. 16 del 10/08/2016, trattandosi di struttura che non può essere definita precaria, peraltro inammissibile come spesa, e che necessita quindi di permesso di costruire.
CENTAMORE ANTONIO MARIA VALERIO	CNTNNM70A28G888M	CNTNNM70A28G888M	Licodia Eubea	Non è pervenuta la documentazione cartacea dell'intero progetto